

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

AREA SERVIZI SOCIALI-AMBITO ALTO SEBINO

DETERMINAZIONE N. 13/AS2 DEL 26-01-2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei servizi semiresidenziali per la disabilità (Centro Diurno Disabili e Centro Socio Educativo) - CIG 86075230B0

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI-AMBITO ALTO SEBINO

individuato ai sensi del Decreto del Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 31 del 28-10-2019;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27-03-2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26-09-2013;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 30 del 29-12-2020;

VISTO il PEG 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 160 del 29-12-2020;

PREMESSO che:

- la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi è ente gestore del Centro Diurno Disabili (CDD) e del Centro Socio Educativo (CSE) di Sovere (BG) per conto dei 10 Comuni afferenti all'Ambito Distrettuale Alto Sebino;
- attualmente il CDD ed il CSE sono gestiti mediante appalto di servizi e che il relativo contratto stipulato con il Consorzio Zenit Sociale Società Cooperativa Sociale (C.F e P. IVA 02719390342), con sede legale a Parma (PR), in Via Colorno, n. 63 risulta essere in scadenza alla data del 4 aprile 2021, salvo eventuali proroghe (det. n 99/AS2 del 29 dicembre 2017 e det. n. 74/AS2 del 4 novembre 2020);

RILEVATA pertanto la necessità di dare avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contrante cui affidare la gestione dei servizi in oggetto, così da garantire la loro continuità negli anni venturi, in coerenza con il programma biennale di cui all'art. 21 del Codice, approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 136/2020 e nel rispetto di quanto approvato dalla stessa Giunta con deliberazione n. 4/2020

RICHIAMATI in ordine al radicamento in capo al precedente Ente della competenza all'erogazione dei servizi in oggetto, i seguenti atti normativi:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

- la D.G.R. 23 luglio 2004, n. 7/18334 “Definizione della nuova unità di offerta «Centro Diurno per persone con disabilità» (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento”;
- la D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437: “Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito denominato per brevità “Codice”;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»”, di seguito denominata per brevità DL Semplificazioni;

VERIFICATO che il servizio in oggetto non risulta compreso:

- a) nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.;
- b) nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

VISTO l'art. 216, decimo comma, del Codice, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, quest'ultima peraltro oggetto di proroga da parte del DL Semplificazioni, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

EVIDENZIATO che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso (Codice AUSA 0000328572) e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice;

DATO ATTO che il servizio in argomento è ricompreso nell'allegato IX del Codice, e che pertanto troveranno applicazione nella procedura le disposizioni di cui all'art. 142, comma 5-sexies, nonché gli articoli che verranno espressamente richiamati in auto-vincolo dalla disciplina di gara, il tutto nel rispetto dei principi generali di matrice eurocomunitaria;

DATO ATTO altresì che:

- il contratto avrà durata di 36 mesi, con decorrenza presunta dal 5 aprile 2021, o comunque dalla data di effettivo avvio delle prestazioni;
- il valore dell'appalto relativo al primo triennio di durata è pari a € 1.667.245,10. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre alternativamente o in combinazione tra loro, e fino a concorrenza dell'importo massimo di € 333.449,02, delle opzioni di cui all'art. 106, commi 1, lett. e), e all'art. 63, c. 5 del Codice, per gli eventuali servizi aggiuntivi previsti dal capitolato, ovvero per necessità ulteriori o sopravvenute.
- la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di disporre il rinnovo per un periodo ulteriori 36 mesi, per l'importo di € 1.662.245,10, sul quale a sua volta si computano le opzioni del punto che precedono.; l'eventuale proroga tecnica sarà da intendersi limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e per un importo massimo di € 554.081,70;
- il valore stimato ex art. 35 del Codice, comprensivo delle opzioni succitate da intendersi solo eventuali, risulta, pertanto, pari ad € 4.549.469,94;
- il valore stimato dell'IVA – eventuali virtù delle prestazioni e della natura del soggetto onerato - sul primo triennio ordinario di durata è quantificato in € 83.362,26, a cui aggiungersi l'imposta dovuta per successive proroghe ed opzioni;

APPURATO dunque che il presente affidamento ha valore superiore rispetto alle soglie comunitarie previste dall'art. 35 del Codice, come novellate dal “Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019”, sicché è necessario procedere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice;

VISTI i seguenti documenti, che costituiscono il progetto di servizio ex art dall'art. 23, comma 15, del Codice:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;

- relazione tecnico-illustrativa;
- capitolato prestazionale;
- schema di contratto;

e ritenuto di procedere alla loro approvazione;

PRECISATO che:

- l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) e nel rispetto dell'art. 142, c. 5-septies del Codice;
- al fine di tutelare la qualità dei servizi si è optato per i seguenti aggregati di valutazione: offerta tecnica punti 80/100; offerta economica punti 20/100;
- dopo diverse simulazioni di scenario, la scelta della formula matematica per l'attribuzione dei punteggi economici è ricaduta sulla cd. "formula quadratica" (coefficiente 0,1), già prevista dalle Linee Guida n. 2 approvate dall'Anac e recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", la quale è risultata essere il miglior compromesso tra formula inversamente proporzionale e formula ad interpolazione lineare (impossibilità di attribuire l'intero range di punteggio *versus* eccessiva valorizzazione dell'elemento prezzo), frutto di precisa scelta discrezionale della Stazione Appaltante nel bilanciamento degli interessi coinvolti nell'ambito di un servizio delicato e rivolto ad una fascia debole della popolazione;

PRECISATO altresì che la scadenza per il termine di presentazione dell'offerta è lievemente inferiore rispetto al termine minimo previsto dall'art. 60 del Codice, in virtù dell'incombente scadenza del vigente contratto e della necessità di erogare il servizio senza soluzione di continuità; detto timing è ad ogni modo legittimato dall'art. 8 del DL Semplificazioni, che generalizza lo stato di urgenza in ragione dell'emergenza pandemica in corso senza necessità di specifiche motivazioni;

DATO ATTO che, in coerenza con l'art. 40 del Codice, la gara si svolgerà per mezzo della piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Aria SpA, soggetto aggregatore di Regione Lombardia;

VISTO l'art. 31 del Codice e dato atto che il RUP è la l'avv. Mattia Signorelli;

PRECISATO che il suddetto art. 31, al comma 5, rinvia a linee guida ANAC la fissazione dell'importo massimo e della tipologia di lavori, servizi e forniture per le quali il RUP può coincidere con il progettista o il direttore dell'esecuzione;

RICHIAMATE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

RICHIAMATO nel particolare il paragrafo 10.2, il quale statuisce che il RUP debba essere soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione se l'affidamento supera la soglia di euro 500.000;

RILEVATA quindi la necessità di individuare un Direttore dell'Esecuzione non coincidente con la figura del RUP e ritenuto di nominare per detta funzione la dott.ssa Marta Gualeni;

VISTI

- l'art. 113 del Codice;
- il vigente regolamento recante norme per la formazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, approvato con deliberazione di Giunta esecutiva n. 232 del 27 dicembre 2018;
- l'allegata scheda in ordine alla ripartizione del fondo incentivante e al gruppo di lavoro interno all'Area Servizi Sociali – Alto Sebino;

DATO ATTO che la determinazione a contrattare deve contenere la prenotazione della spesa necessaria che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indispensabilità delle relative somme sul corrispondente stanziamento, e ritenuto di procedere in tal senso, nella misura e con le imputazioni indicate nel determinato;

PRECISATO che agli effetti contabili la prenotazione di spesa si trasforma in impegno sullo stanziamento a seguito di emanazione di determina di aggiudicazione, e che quest'ultima, per consentire l'immediato allineamento della contabilità, dovrà prendere atto del discostamento tra

l'importo della prenotazione e quello dell'impegno, poiché il primo sarà con ogni probabilità maggiore del secondo in considerazione del ribasso offerto in sede di gara;

DATO ATTO che trattandosi di impegni pluriennali che hanno durata superiore a quella del bilancio di previsione, dovrà obbligatoriamente tenersi conto nella formazione dei bilanci degli anni successivi, rispettivamente per il periodo residuale e per il periodo successivo; essi sono connessi alla sussistenza dei presupposti dei quali dare atto nei provvedimenti di prenotazione di impegno e di costituzione del vincolo di destinazione relativi Per tali ultime spese, l'impegno annuale deve intendersi già assunto e valevole fino alla scadenza o revoca della convenzione o del contratto. Il responsabile del servizio economico finanziario è tenuto a rilasciare la prescritta attestazione di copertura finanziaria e ad annotare in particolari evidenze contabili gli impegni pluriennali assunti, avendo cura di riportarli annualmente nei competenti interventi di spesa.

RITENUTO altresì di dover procedere all'assunzione dell'impegno per il pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 quantificato dall'ANAC in € 600,00;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. LE PREMESSE sopra indicate sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI AUTORIZZARE la contrattazione per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 142 del Codice;
3. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del Codice, la scheda allegata in ordine al riparto degli incentivi per le funzioni tecniche e al gruppo di lavoro interno all'Area Servizi Sociali – Alto Sebino;
4. DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara;
 - relazione tecnico-illustrativa;
 - capitolato prestazionale;
 - schema di contratto;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, nonché sulla piattaforma ANAC, sull'Osservatorio Regionale e sul profilo committente, forme ritenute idonee a garantire la conoscibilità degli atti, considerato che le pubblicazioni telematiche sono ormai quelle più funzionali per lo scopo;
6. DI PRENOTARE ai sensi dell'art. 183, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la spesa complessiva pari ad € 1.555.494,98, tenuto conto che nell'annualità 2021 il servizio verrà affidato verosimilmente per una frazione di otto dodicesimi, imputando l'importo al bilancio di previsione 2021/2023, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs n.118/2011, come segue:

| Missione/Programma | Titolo | Macro aggregato | Capitolo | Piano dei conti D.lgs 118/2011 | Anno | Importo |
|--------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------|------|--------------|
| 12.02 | 1 | 03 | 117500 | U.1.03.02.15.008 | 2021 | € 293.942,55 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|--------|------------------|------|--------------|
| 12.02 | 1 | 03 | 118000 | U.1.03.02.15.008 | 2021 | € 97.980,85 |
| Totale (valore su otto dodicesimi) | | | | | | € 391.923,40 |

| Missione/Programma | Titolo | Macro aggregato | Capitolo | Piano dei conti D.lgs 118/2011 | Anno | Importo |
|--------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------|------|--------------|
| 12.02 | 1 | 03 | 117500 | U.1.03.02.15.008 | 2022 | € 436.339,34 |
| 12.02 | 1 | 03 | 118000 | U.1.03.02.15.008 | 2022 | € 145.446,45 |
| Totale | | | | | | € 581.785,79 |

| Missione/Programma | Titolo | Macro aggregato | Capitolo | Piano dei conti D.lgs 118/2011 | Anno | Importo |
|--------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------|------|--------------|
| 12.02 | 1 | 03 | 117500 | U.1.03.02.15.008 | 2023 | € 436.339,34 |
| 12.02 | 1 | 03 | 118000 | U.1.03.02.15.008 | 2023 | € 145.446,45 |
| Totale | | | | | | € 581.785,79 |

7. DI RINVIARE all'aggiudicazione, ai sensi del regolamento in essere, l'impegno di spesa in ordine al fondo incentivi per le funzioni tecniche;
8. DI IMPEGNARE a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (CIG 86075230B0) la somma di € 600,00 in applicazione dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e della relativa scadenza delle obbligazioni sul bilancio di previsione 2021/2023, come segue:

| Missione/ Programma | Titolo | Macro aggregato | Capitolo | Piano dei conti D.lgs 118/2011 | Anno | Importo |
|---------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------|------|----------|
| 12.07 | 1 | 03 | 120500 | U.1.03.02.16.999 | 2021 | € 600,00 |

9. DI DARE ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per il visto di regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria, nonché per ogni altra autorizzazione necessaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Avv. Mattia Signorelli

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere li, 29-01-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2021 al 17-02-2021

Lì 02-02-2021

IL DIRETTORE
f.to dott. Silvano Fusari